



Rep. A.P. n. ____

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL “SERVIZIO DI PRELIEVI EMATICI”

L'anno xxxxx, il giorno xxxxx del mese di xxxxx, presso la sede municipale di Fara Novarese, tra
- l'Unione di Comuni “Novarese 2000”, c.f. 94039790038, in persona del Responsabile dell'Area amministrativa dott. Francesco Lella, nominato con decreto del Presidente dell'Unione del 02/07/2014, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, in Caltignaga (NO), Via Roma n. 16, nel seguito “Unione” e

- Rossi dott. Riccardo, nato a Novara il 24/05/1989, residente in Briona (NO), Via Martiri della Libertà n. 19, c.f. RSS RCR 89E24 F952F, nel seguito “Gestore”,

premesso

- che il Comune di Fara Novarese, all'atto titolare del Servizio socio-assistenziale, trasferito all'Unione insieme a tutti i rapporti attivi e passivi ad esso afferenti giusta deliberazione consiliare n. 8/2012 del 29/11/2012, ha stipulato con l'ASL di Novara specifica Convenzione avente ad oggetto il “servizio di prelievi ematici e raccolta campioni biologici” e che tale Convenzione, costituisce presupposto e condizione per la presente;

- che il Gestore ha dichiarato la propria disponibilità a farsi carico dell'espletamento di tale servizio sulla base di specifica Convenzione, come già in precedenza sperimentato in collaborazione con la Casa di cura “I Cedri”, con sede in Fara Novarese, Largo Don Guanella 1, garantendo un servizio professionale *in loco*;

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1. Premesse.

Le sopra estese premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2. Oggetto.

La presente convenzione ha per oggetto l'espletamento della seguente attività infermieristica professionale da parte del Gestore: prelievi ematici e gestione documentale dei relativi esiti sul territorio del Comune di Fara Novarese.

Art. 3. Obblighi del Gestore.

Il Gestore si occuperà di fornire i servizi in Convenzione, garantendo la propria specifica professionalità e quella di eventuali soggetti che lo sostituiscano in caso di assenza o impedimento.

A tal fine, si fa carico di allestire un adeguato centro prelievi ed a smaltire i rifiuti speciali derivanti dall'attività convenzionata.

Le attività si svolgeranno, nel rispetto delle indicazioni concordate tra l'Unione e l'ASL di Novara, nel giorno di Giovedì, dalle ore 8:00 alle ore 9:30.

Art. 4. Obblighi dell'Unione.

L'Unione corrisponderà al Gestore il corrispettivo convenzionale di € 25,00/ora di attività, oltre al contributo previdenziale del 4%, esente i.v.a ex art. 10, d.P.R. n. 633/1972, dietro presentazione di regolare fattura con periodicità concordata tra il gestore e l'Ufficio contabilità dell'Unione.

Provvederà, inoltre, alla fornitura di eventuali materiali di consumo utilizzati per i prelievi ematici.

Art. 5. Durata.

La presente convenzione, in via sperimentale, ha durata dal 01/08/2014 al 31/12/2014 e potrà essere rinnovata per cinque anni, pertanto fino al 31/12/2019, previo espresso accordo tra le parti.

Le parti stese si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, salvo l'obbligo di darne comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno due mesi di preavviso.

Art. 6. Norme applicabili.

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato nella presente Convenzione, si fa riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato, della Regione e dell'Unione Novarese 2000.

L'UNIONE

IL GESTORE